Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 9 giugno 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1971, n. **318.**

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonchè al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.

La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonchè nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca.

L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 maggio 1971, n. **319.**

Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande d'indennizzo di cui all'art. 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 maggio 1971, n. **320.**

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito:

« I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreti del Ministro per le finanze ».

Art. 2.

I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.

I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

Art. 3.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.

L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.

Art. 5.

Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

TABELLA N. 2

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per gradi (a)
	Maggiore
1. Corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso (*b*).	1/4 dell'organico del grado
2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso (*b*).	1/4 dell'organico del grado

(*a*) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(*b*) I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 321.

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari delle Comunità a titolo della sezione garanzia del FEOGA;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'accertamento e la riscossione delle « risorse proprie », di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e successive norme regolamentari e applicative, restano affidati:

a) al Ministero delle finanze, per quanto riguarda:

i dazi della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi;

i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;

b) alla Cassa conguaglio zucchero, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, per quanto riguarda i contributi gravanti sulla produzione e i contributi a titolo di spese di magazzinaggio, previsti dalle norme comunitarie.

Per l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2.

Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle Comunità europee n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successive norme comunitarie regolamentari e applicative, restano individuati come appresso:

a) Ministero delle finanze - per le restituzioni alla esportazione ed alla produzione, per le sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli;

b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività;

c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero;

d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero.

Per l'erogazione dei relativi importi si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.

Art. 3.

Le norme di applicazione del presente decreto, da attuare in conformità ai regolamenti comunitari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e successive modificazioni e integrazioni, diverse da quelle indicate nell'ultimo comma degli stessi articoli, saranno emanate con appositi decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di previsione dell'entrata dei proventi che costituiscono risorse proprie, ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, nonchè alle variazioni necessarie per porre a disposizione delle Comunità le citate risorse proprie e per provvedere all'erogazione della quota contributiva dovuta dall'Italia al bilancio delle Comunità, a norma della predetta decisione del 21 aprile 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad effettuare con propri decreti, le variazioni che si rendono necessarie per acquisire al bilancio dello Stato i mezzi finanziari posti a disposizione dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune e per operare le successive assegnazioni di tali mezzi finanziari alle amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MORO — PRETI — NATALI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1971.

Nomina dei vice commissari dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1971, con il quale il consigliere di Stato avv. Filippo Longo è stato confermato fino al 31 dicembre 1971 nell'incarico di commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », per provvedere alla gestione dell'ente nonchè allo svolgimento delle manifestazioni che l'ente stesso è chiamato ad attuare secondo i propri fini istituzionali;

Ravvisata l'opportunità che il predetto commissario straordinario sia coadiuvato, per la realizzazione delle manifestazioni dell'ente, da quattro vice commissari;

Decreta:

Il dott. Wladimiro Dorigo, il maestro Mario Labroca, il pittore Mario Penelope e il dott. Gian Luigi Rondi, sono nominati, fino al 31 dicembre 1971, vice commissari dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », con l'incarico di coadiuvare il commissario straordinario per la realizzazione delle manifestazioni dell'ente, nel settore che a ciascuno di essi sarà attribuito con provvedimento dello stesso commissario.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Valori e caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi dell'anno europeo per la salvaguardia della natura e delle sue risorse.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 854, con il quale è stata autorizzata la emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dell'anno europeo per la salvaguardia della natura e delle sue risorse;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e L. 25.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforazione è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20 e quindici milioni da L. 25; colori: verde scuro e rosso mattone, per il valore da L. 20; verde e ardesia caldo, per quello da L. 25; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori, poggia sul lato corto del formato ed è una simbolica rappresentazione dei danni arrecati alla natura dall'uomo. Nel lato destro della vignetta è raffigurato un complesso di costruzioni industriali ed urbane che si incunea nel verde della campagna, mentre dalle ciminiere delle officine una nuvola di fumo va ad intristire un giovane albero, posto nella parte sinistra della composizione.

La disposizione delle leggende è identica in ambedue i valori: la scritta « ANNATA EUROPEA - PER LA SALVAGUARDIA - DELLA NATURA » fa da cornice nella parte superiore della vignetta; in basso, a sinistra, è posta la parola « ITALIA », a destra, sulla stessa linea, l'indicazione del valore. Le leggende — meno la parola « ITALIA », in bianco, — il complesso urbano e l'albero sono di colore rosso mattone nel valore da L. 20, ardesia caldo in quello da L. 25. Il prato è di color verde scuro nel valore da L. 20, verde in quello da L. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 327

(5241)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Valori e caratteristiche tecniche della serie di francobolli ordinari dedicati al Santo Natale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari dedicati al Santo Natale;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 25 e L. 150 di posta aerea.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: quello da L. 25, mm. 24 × 40; quello da L. 150 di posta aerea, mm. 48 × 40; formato stampa: quello da L. 25, millimetri 20 × 36; quello da L. 150 di posta aerea, mm. 44 × 36; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; quartino: quello da L. 25, 50 esemplari; quello da L. 150 di posta aerea, 25 esemplari; quadricromia.

La vignetta del valore da L. 25 poggia sul lato corto del formato e riproduce un particolare del quadro di Filippo Lippi « La Vergine adorante il Bambino », che trovasi nella Galleria degli Uffizi di Firenze. In una formella di colore grigio, alla base, è posta, in carattere duecentesco, la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « 25 ». Un filo di cornice racchiude la composizione.

Nel valore da L. 150 la vignetta poggia sul lato lungo del formato e riproduce un particolare del quadro di Gentile da Fabriano « Adorazione dei Magi », anch'esso esposto agli Uffizi di Firenze. Nella formella di base, sempre in caratteri duecenteschi, su fondo grigio, la leggenda « ITALIA - POSTA AEREA - 150 ». Anche questa vignetta è racchiusa da un filo di cornice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 345

(5242)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Emissione di una serie di francobolli ordinari, dedicati a Donato Bramante.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari, dedicati a Donato Bramante;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, dedicati a Donato Bramante.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 335

(5243)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro supplente in seno al comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1970, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 28;

Vista la nota n. 20 Ris. Pres. del 23 gennaio 1971 della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi;

Considerata la necessità di provvedere alla proposta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Cossu è nominato membro supplente del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi, quale esperto in rappresentanza della categoria commercio e turismo, per il caso di assenza o impedimento del cav. del lavoro dottor Ernesto Cauvin, membro effettivo, e del dott. Mario Nicolai, membro supplente, in sostituzione del ragioniere Adalberto Bini.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 355

(5255)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno 1971, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengano fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1970, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto in particolare il decreto ministeriale n. 67546/73 p.g./6 del 16 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1970, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 103, con il quale — revocando il decreto ministeriale n. 426965/75 p.g./6 del 16 gennaio 1970 — è stato determinato nella misura del 10,75 % in ragione di anno il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni da stipulare a partire dal 16 settembre 1970;

Vista la lettera del 18 novembre 1970, n. 4357, con la quale l'Istituto mobiliare italiano — rilevato che non sono intervenute modificazioni nelle circostanze che hanno causato la necessità di aumento del tasso per il 1970 — ha chiesto che la misura del tasso massimo venga mantenuta ferma al 10,75 % anche per il 1971;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso massimo predetto sui finanziamenti previsti dalla citata legge, per l'anno 1971, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1971, nella misura del 10,75 % (dieci e settantacinque per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1971
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 183

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Composizione della lista unica degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia tra i quali dovranno prescegliersi i componenti di collegi giudicanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2, della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1971, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

1° capitano s.p.e. Gambetti Marcello: Firenze;
1° capitano s.p.e. Velardi Ruggiero: Napoli;
1° capitano s.p.e. Raffa Giuseppe: Torino;
1° capitano s.p.e. Ricci Otakar: Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 382

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Mavil di Viglietti Gian Paolo di Dego.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Mavil di Viglietti Gian Paolo di Dego (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Mavil di Viglietti Gian Paolo di Dego (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Niccolai Giovanni Luciano e C. S.n.c. di Cecina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società Niccolai Giovanni Luciano e C. S.n.c. di Cecina (Livorno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Niccolai Giovanni Luciano e C. S.n.c. di Cecina (Livorno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Nova Motori S.p.a. di Riva del Garda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Nova Motori S.p.a. di Riva del Garda (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Nova Motori S.p.a. di Riva del Garda (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laverda di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Laverda di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laverda di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore (Belluno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Gardenia S.a.s. di E. Manfrì & C. di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Maglificio Gardenia S.a.s. di E. Manfrì & C. di Treviso ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Gardenia S.a.s. di E. Manfrì & C. di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692; ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1962, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona, sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalle date indicate nella tabella di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 11 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale dipendenti da pubblici esercizi della provincia di Ancona.

COMUNI DI: ANCONA, CAMERANO, FALCONARA, LORETO, NUMANA, SIROLO, SENIGALLIA, FABRIANO, JESI, OSIMO

BAR E SIMILI

	dal 1°-1-1970	dal 1°-7-1971
Raggruppamento 1°:	—	—
1/*A*) Primo capo-cameriere	118.400	121.360
Raggruppamento 2°:		
2/*E*) Cameriere di bar	94.400	96.760
Carrellista con macchina da caffè	94.400	96.760
2/*F*) Carrellista senza macchina da caffè .	91.200	93.480

RISTORANTI E SIMILI

	dal 1°-1-1970	dal 1°-7-1971
Raggruppamento 2°:		
2/*C*) Cameriere (chef de rang) . .	98.400	100.860
Raggruppamento 3°:		
3/*B*) Commis di sala	86.400	88.560

RESTANTI COMUNI DELLA PROVINCIA

	dal 1°-1-1970	dal 1°-7-1971	dal 1°-1-1973
	—	—	—
Raggruppamento 1°: 1/*A*	109.520	115.440	121.360
Raggruppamento 2°: 2/*C*	91.020	95.940	100.860
2/*E*	87.320	92.040	96.760
2/*F*	84.360	88.920	93.480
Raggruppamento 3°: 3/*B*	79.920	84.240	88.560

I minimi di cui sopra valgono per il personale dipendente in età superiore agli anni 18. Per i dipendenti in età inferiore, valgono le percentuali fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro art. 58 e cioè:

dai 17 ai 18 anni: 15 % di riduzione;
dai 16 ai 17 anni: 18 % di riduzione;
fino ai 16 anni: 25 % di riduzione.

Ai minimi retributivi di cui sopra, vanno aggiunti gli importi della indennità di contingenza nella misura trimestralmente indicata, secondo le variazioni della scala mobile.

Note:

Le retribuzioni medie, come determinate, si riferiscono ad un periodo di occupazione media di 26 giornate ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

1) Inizio e cessazione del rapporto di lavoro, nel corso del mese.

2) Lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti.

3) Assenza per sospensioni dell'attività lavorativa dell'esercizio non imputabile al datore di lavoro per le quali non sia dovuto alcun trattamento salariale.

4) Assenza per richiamo alle armi della durata oltre tre mesi e per servizio di leva.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5233)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'accordo intervenuto fra la Federazione associazioni italiane alberghi e turismo e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILAMT e la FISNALCTA-CISNAL in data 7 agosto 1969 concernente l'abolizione a far tempo dalla data del 30 settembre 1970, del sistema del riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti al personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1970 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 settembre 1970 per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova

Classifica del personale	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria, pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria, pensioni di 2ª categoria, piccoli alberghi 26-45 letti (art. 94 contratto nazionale di lavoro)	Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria, piccoli alberghi fino a 25 letti e locande (art. 94 contratto nazionale di lavoro)
Intermedi:					
Gruppo *A*	140.000	127.000	116.500	—	—
Gruppo *B*	139.000	126.000	115.500	—	—
Prima:					
Gruppo *A*	125.500	114.000	113.000	103.000	97.500
Gruppo *B*	124.000	113.000	112.000	—	—
Seconda:					
Gruppo *A*	93.000	90.000	82.500	80.000	75.500
Gruppo *B*	92.000	89.000	80.500	78.500	74.500
Gruppo *C*	91.000	88.500	80.000	—	—
Terza:					
Gruppo *A*	85.000	83.000	78.500	75.000	72.500
Gruppo *B*	82.000	80.000	75.500	72.500	71.000
Gruppo *C*	81.000	79.000	74.000	71.500	70.000
Gruppo *D*	—	—	—	71.500	70.000
Inf. 18 anni	59.000	58.000	56.000	55.500	54.500

Le retribuzioni medie come sopra determinate per tutto il personale non impiegatizio si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ivi comprese la gratifica natalizia, la 14ª mensilità, le festività nazionali e infrasettimanali e tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e il valore delle prestazioni corrisposte sotto forma di vitto e alloggio.

Le retribuzioni medie di cui sopra sono ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5232)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 305.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 giugno 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 386

(5593)

DECRETO PREFETTIZIO 26 maggio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2 Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Francesco Mangio, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno, collocato a riposo;

Visto che alla direzione del predetto reparto è stata chiamata la dott.ssa Lidia Caporali;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4193.15.2 Gab. in data 20 novembre 1968, è nominata componente del consiglio provinciale di sanità, nel triennio 1968-1971, la dott.ssa Lidia Caporali, in sostituzione del dott. Francesco Mangio.

Livorno, addì 26 maggio 1971

Il prefetto: CATALDI

(5420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5450, in data 22 maggio 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta, deliberate dal consiglio dei delegati in data 27 febbraio 1971.

(5245)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Taranto

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, n. 1478, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1971 al registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 285, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla S.p.a. « Italsider », con sede sociale in Genova - Stabilimento siderurgico di Taranto, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Tarantino », in agro di Taranto, estese mq. 19.830 riportate in catasto nella maggiore superficie alle particelle numeri 60, 54, 55, 53, 18, 52, 48, 49, 50, 51, 14, 57 e 56 ed alla particella n. 87 sub *b* del foglio di mappa n. 116 del comune di Taranto e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B* e con il numero 87-*b*.

(5246)

Avviso di rettifica

Nel primo rigo del comunicato: « Variazioni della quota di base per lo zucchero della Società italiana per l'industria degli zuccheri e della Società fondiaria industriale romagnola », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1971, dove è scritto: « Con decreto ministeriale addì 13 aprile *1970* . . . » leggasi: « Con decreto ministeriale addì 13 aprile *1971* . . . ».

(5198)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Alberto Hesse, nato a Trieste il 6 aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 28 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5191)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Raffaele Cirillo, nato a Boscotrecase (Napoli) l'8 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5192)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Civico ospedale degli infermi » di Viadana, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.45/8/89 in data 18 maggio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Civico ospedale degli infermi » di Viadana (Mantova), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5178)

Autorizzazione all'amministrazione della pia opera « Ospedale Miulli » di Acquaviva delle Fonti, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.9/2 in data 7 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della pia opera « Ospedale Miulli » di Acquaviva delle Fonti (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(5184)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale civile di Lendinara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n 900.8/S.72/1918 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale civile di Lendinara (Rovigo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5180)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale civile di Morbegno ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.77/2/87 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale di Morbegno (Sondrio), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5181)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Carate Brianza ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/26-54 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Carate Brianza (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5182)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale civile di Catanzaro ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con dcreto n. 900.8/IX.22/1 in data 8 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale civile di Catanzaro è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(5183)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale civile di Galatina ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/II.41/5/3957 in data 15 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale civile di Galatina (Lecce), è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(5179)

Autorizzazione all'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/91 in data 15 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso il centro clinicizzato di Borgo Roma.

(5185)

Autorizzazione all'amministrazione dell'arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze ad istituire un corso di specializzazione in assistenza terapia intensiva e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/P.I./30/1939 in data 15 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'arcispedale « S. Maria Nuova » di Firenze, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza terapia intensiva e rianimazione, con sede presso l'ospedale medesimo.

(5186)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Salvatore » di Pesaro ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.59.1/4463 in data 15 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Salvatore » di Pesaro, è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(5187)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Arcola

Con decreto 17 febbraio 1971 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Arcola (La Spezia), con il mappale 714 del foglio di mappa n. 1, della superficie complessiva di mq. 32.

(5144)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel secondo comma dell'art. 13 dell'allegato al decreto ministeriale 29 gennaio 1971 « Modifica dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1971, dove è scritto: « ..... segretario dell'assemblea della giunta esecutiva. » leggasi: « ..... segretario dell'assemblea *e* della giunta esecutiva. ».

(5100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 7 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,20	624,20	624,20	624,20	623,80	622 —	624,25	624,20	624,20	623,70
Dollaro canadese	614,80	614,80	614,75	614,80	613,80	617,25	615,15	614,80	614,80	614,50
Franco svizzero .	152,83	152,83	152,80	152,83	152,70	152,05	152,81	152,83	152,83	152,60
Corona danese	83,335	83,335	83,30	83,335	83,20	82,90	83,31	83,335	89,33	83,25
Corona norvegese .	87,79	87,79	87,80	87,79	87,40	87,55	87,79	87,79	87,79	87,75
Corona svedese .	120,915	120,915	120,90	120,915	120,70	120,40	120,92	120,915	120,91	120,85
Fiorino olandese	176,01	176,01	176,10	176,01	176,10	175,08	175,94	176,01	176,01	175,95
Franco belga	12,578	12,578	12,5850	12,578	12,57	12,54	12,5775	12,578	12,57	12,56
Franco francese	113,015	113,015	113,07	113,015	113 —	112,78	113,02	113,015	113,01	112,88
Lira sterlina .	1510,30	1510,30	1509,30	1510,30	1508,75	1504,45	1510,50	1510,30	1510,30	1508,95
Marco germanico .	177,25	177,25	177,20	177,25	177 —	176,20	177,23	177,25	177,25	176,95
Scellino austriaco .	24,985	24,985	24,98	24,985	24,95	24,90	24,9850	24,985	24,98	25 —
Escudo portoghese	21,91	21,91	21,93	21,91	21,90	21,85	21,92	21,91	21,91	21,95
Peseta spagnola	8,971	8,971	8,97	8,971	8,95	8,94	8,9745	8,971	8,97	8,97

Media dei titoli del 7 giugno 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,275
» 5 % (Beni esteri)	91,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,975
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1971

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	624,225
Dollaro canadese	614,975
Franco svizzero	152,82
Corona danese	83,322
Corona norvegese	87,79
Corona svedese	120,917
Fiorino olandese	175,975
Franco belga	12,578
Franco francese	113,017
Lira sterlina	1510,40
Marco germanico .	177,24
Scellino austriaco	24,985
Escudo portoghese	21,915
Peseta spagnola	8,973

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Santa Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Santa Cristina, frazione del comune di Quinto di Treviso, nella Cassa rurale ed artigiana di Preganziol, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Preganziol, che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di Santa Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Preganziol, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda, sito in Santa Cristina di Quinto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 6 febbraio 1970 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Preganziol (Treviso) ed in data 8 febbraio 1970 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale e artigiana di Santa Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Santa Cristina, frazione del comune di Quinto di Treviso (Treviso), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Santa Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Santa Cristina, frazione del comune di Quinto di Treviso (Treviso), nella Cassa rurale ed artigiana di Preganziol, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Preganziol (Treviso), che assumerà la nuova denominazione sociale: « Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di Santa Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede nel comune di Preganziol, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Santa Cristina di Quinto.

Roma, addì 17 maggio 1971

Il Governatore: CARLI

(5377)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 31 marzo 1971, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due segretari;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 182, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionale di Stato e legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79 - Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79 - Milano sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione di limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*) *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Traduzione di un brano dal francese in italiano e dallo inglese in italiano.

Prova orale:

Lettura e traduzione dalle lingue che formano oggetto della prova scritta.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 12 maggio 1971

Il presidente: BORGHESE

(5418)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Antonio Donà Dalle Rose per ragioni di salute si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonio Donà Dalle Rose è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Felice Lanza, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 230

(5264)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Antonio Donà Dalle Rose per ragioni di salute si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonio Donà Dalle Rose è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Rodolfo Zocchi, direttore dell'istituto sperimentale di zoologia agraria di Firenze.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 231

(5263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2 classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica industriale.

Nel Bollettino ufficiale n. 53 - parte II - del 31 dicembre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1970, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica industriale.

(5195)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esame a settantasei posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali.

Le prove scritte del pubblico concorso per esame a settantasei posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 5 ottobre 1970, n. 2262, avranno luogo nei giorni 5 e 6 luglio 1971, con inizio alle ore otto, nelle seguenti sedi:

a Milano, per i candidati della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria;
a Venezia, per i candidati del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia;
a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna;
a Firenze, per i candidati della Toscana;
ad Ancona, per i candidati delle Marche;
a Perugia, per i candidati dell'Umbria;
a L'Aquila, per i candidati dell'Abruzzo e del Molise;
a Roma, per i candidati del Lazio;
a Napoli, per i candidati della Campania;
a Potenza, per i candidati della Basilicata;
a Bari, per i candidati delle Puglie;
a Reggio Calabria, per i candidati della Calabria;
a Palermo, per i candidati della Sicilia;
a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

(5247)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3893/G del 4 settembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna delle ostetriche condotte proposta dal collegio provinciale delle ostetriche e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:
Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
De Simone dott. Igino, direttore di sezione della prefettura di Macerata;
Gianani dott. Giovanni, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;
Jannino dott. Antonio, specialista in ostetricia;
Peloni dott. Dino, specialista in ostetricia;
Campogiani Maria, ostetrica condotta del comune di Macerata.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso questo ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Monte S. Giusto, Potenza Picena, Recanati, Sefro.

Macerata, addì 15 maggio 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

(5251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 7182 dell'8 gennaio 1970 e n. 7182/1 del 6 marzo 1970, con i quali fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1969;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 7668 del 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1969:

1. Caravetta Nicola	punti	57,400	su 120
2. Spinelli Rosario	»	56,675	»
3. Ferraro Francesco	»	56,591	»
4. Summaria Enrico	»	56,240	»
5. Manfredi Raffaele	»	56,175	»
6. Perrotta Umberto	»	56,098	»
7. Ciccopiedi Francesco	»	55,055	»
8. Vecchio Giovanni	»	54,689	»
9. Feraudo Pierino	»	53,617	»
10. Miceli Franco Mario	»	52,579	»
11. Silvagni Guido	»	52,060	»
12. Settino Antonio	»	51,498	»
13. Locanto Alfonso	»	51,179	»
14. Talarico Francesco	»	50,306	»
15. Vetere Romeo	»	50,153	»
16. Graziano Leonardo	»	50,131	»
17. Iulia Pasquale	»	49,700	»
18. Maglione Maria	punti	48,200	su 120
19. Falcone Michele	»	48,049	»
20. Riffolo Carmine	»	48 —	»
21. Iulia Antonio	»	47,615	»
22. Leone Emilio	»	47 —	»
23. Criscuoli Gioacchino	»	46,500	»
24. Burza Marcello	»	46,281	»
25. De Simone Giuseppe	»	46,252	»
26. Mangia Francesco	»	46 —	»
27. Piro Stefano	»	42,262	»
28. Civitelli Adolfo	»	42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3019 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1969;
Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Caravetta Nicola: Acri, 1ª condotta;
2) Spinelli Rosario Bisignano, 1ª condotta;
3) Ferraro Francesco: Cassano J., 4ª condotta;
4) Summaria Enrico Pietrafitta;
5) Manfredi Raffaele: S. Marco Arg., 2ª condotta;
6) Ciccopiedi Francesco: Crosia, 2ª condotta;
7) Vecchio Giovanni: Grimaldi;
8) Miceli Franco Mario: Marano Marchesato;
9) Settino Antonio: Lappano;
10) Locanto Alfonso: Guardia Piemontese;
11) Vetere Romeo: Grisolia, 1ª condotta;
12) Graziano Leonardo: Rocca Imperiale;
13) Iulia Pasquale: Castroregio, 1ª condotta;
14) Maglione Maria: Longobardi, 2ª condotta;
15) Falcone Michele: Civita;
16) Ruffolo Carmine: Castroregio, 2ª condotta;
17) Iulia Antonio: Crosia, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

(5267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;
Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 10 aprile 1970, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stato riaperto e prorogato fino alle ore 12 del 3 agosto 1970;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 10 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla ammissione al concorso in parola dei candidati medici che ne hanno fatto domanda;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102817 del 27 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla suddetta commissione giudicatrice e ritenute legittime le operazioni concorsuali stesse;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968, bandito con decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, modificato con decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 10 aprile 1970:

1. Frinzi Dino	punti	72,900	su 120
2. Zenari Luigi	»	70,195	»
3. Adamoli Pietro	»	63,630	»
4. Zocchia Giuseppe	»	61,750	»
5. Tinelli Luigi	»	59,905	»
6. Mignola Agnello	»	57,600	»
7. Parlanti Fausto	»	56,610	»
8. Musuraca Giovannino	»	56,595	»
9. Vitalone Saverio	»	54,485	»
10. Visco Giancarlo	»	53,180	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè nei comuni interessati.

Verona, addì 27 aprile 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, modificato con decreto del medico provinciale numero 105766/69 del 10 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 27 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati medici risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Vista la graduatoria stessa e le preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati medici, risultati idonei nel concorso in premesse specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Frinzi Dino: Torri del Benaco;
2) Zenari Luigi: Sorgà;
3) Adamoli Pietro: Selva di Progno;
4) Zocchia Giuseppe: Fumane;
5) Mignola Agnello: Ferrara di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Verona, nonchè nei comuni interessati.

Verona, addì 28 aprile 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(5266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3412 del 6 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 novembre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Viste le rinunce dei candidati dichiarati vincitori e le successive accettazioni dei candidati interpellati, in base alle preferenze espresse, per i posti resisi vacanti;

Ritenuto che occorre provvedere all'ulteriore assegnazione delle condotte e quindi alla dichiarazione definitiva dei vincitori, secondo le comunicazioni fatte pervenire dai comuni interessati;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche, a fianco di ciascuno segnate, i seguenti candidati:

1) Gambino Francesco: Quarto d'Altino;
2) Bertuzzo Corrado: S. Stino di Livenza;
3) Curtarello Luigi: Chioggia (6ª condotta);
4) Sorio Angiolina: Fossalta di Piave;
5) Scarpa Guido: Teglio Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Venezia, alla prefettura di Venezia e nei comuni interessati.

Venezia, addì 18 maggio 1971

Il medico provinciale: BAGNATO

(5265)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 559 del 28 febbraio 1970, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei sottoelencati posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1969:

Condotta unica di Fabbrico;
Condotta unica di Montecchio;
Condotta unica di Toano;
Condotta unica di Vetto d'Enza;

Visto il successivo proprio decreto n. 843 in data 31 marzo 1970, con il quale veniva inserita nel decreto precedente la condotta consorziale di Boretto-Brescello;

Visto il proprio decreto n. 7494 in data 30 novembre 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 402 in data 19 gennaio 1971, col quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Considerata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 20 del succitato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa è la seguente:

1. Rossini Enrico	punti	77,271
2. Albarelli Ennio	»	73,030
3. Onfiani Marcello	»	72,270
4. Vezzani Emore	»	68,193
5. Gambetti Corrado	»	66,602
6. Bolognesi Paolo	»	65,520
7. Vezzani Luciano	»	63,674
8. Cortese Michele	»	63,405
9. Gentili Eros	»	61,888
10. Torcianti Eude	»	61,205
11. Sgarbi Piercarlo	»	57,922
12. Chiari Corrado	»	57,690
13. Negri Mario	»	56,597
14. Benassi Giampaolo	»	55,500
15. Agostini Giulio	»	54,870
16. Fabris Guglielmo	»	54,653
17. Aliprandi Luigi	»	53,500
18. Tettamanti Gabriele	»	53,500
19. Paradisi Sisto	»	53 —
20. Mascherpa Carlo	»	53 —
21. Baboni Giancarlo	»	52,500
22. Maffezzoli Giorgio	»	52,210
23. Mainetti Francesco	»	51,500
24. Primicerio Umberto	»	51 —
25. Sbarra Pieremilio	»	51 —
26. Ventura Stefano	»	51 —
27. Fattori Domenico	»	51 —
28. Passarini Gastone	»	51 —
29. Gilli Faliero	»	50,616
30. Spolito Giorgio	»	50,500
31. Meloni Gianluigi	»	49,500
32. Bertasi Luigi	»	49,500
33. Scheiber Ercole	»	49 —
34. Marelli Edoardo	»	49 —
35. Guidi Quirino	»	47,687
36. Monfrini Eugenio	»	47,500
37. Bicchielli Amos	»	47 —
38. Dalla Pozza Giuseppe	»	46,500
39. Granelli Guido	»	46,500
40. Ambrosetti Piercarlo	»	45,500
41. Grignani Andrea	»	43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 22 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CURLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2001 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1969;
Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;
Considerato che il dott. Albarelli Ennio, 2° classificato nella graduatoria, nelle preferenze ha indicato soltanto la sede di Montecchio escludendo quelle di Fabbrico, Boretto-Brescello, Vetto d'Enza e Toano;
Considerato che il dott. Onfiani Marcello, 3° classificato nella graduatoria, nelle preferenze ha indicato soltanto la sede di Montecchio escludendo quelle di Fabbrico, Boretto-Brescello, Vetto d'Enza e Toano;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:
1) Rossini Enrico: Montecchio (condotta unica);
2) Vezzani Emore: Fabbrico (condotta unica);
3) Gambetti Corrado: Boretto-Brescello (condotta consorziale);
4) Bolognesi Paolo: Vetto d'Enza (condotta unica);
5) Vezzani Luciano: Toano (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 22 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CURLI

(5268)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 2 aprile 1971, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 7 *aprile* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), è sostituito dal seguente:

« Usufruiscono dei benefici della presente legge le società cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 3 della suddetta legge sono sostituiti dai seguenti:

« I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati:
1) da un patrimonio di lire 100 milioni;
2) da un fondo di rotazione di lire 2.500 milioni;
3) da un fondo di garanzia di lire 200 milioni;
4) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 500 milioni per:
a) agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;
b) consentire alle cooperative agricole di produttori e loro consorzi di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Le cauzioni, le fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito sono concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'istituto direttamente alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati ».

Art. 3.

All'articolo 4 della citata legge sono aggiunti i seguenti comma:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzia fidejussoria in favore dell'I.R.C.A.C. fino a lire 3.000 milioni per i prestiti che l'I.R.C.A.C. andrà a concedere e per il risconto concesso dall'I.R.C.A.C. stesso.

In caso di mancato rimborso dei crediti di cui sopra, ed in caso di mancato pagamento delle cambiali, dopo che il debitore è stato escusso, il presidente dell'I.R.C.A.C., sentito il consiglio di amministrazione, preleva le somme occorrenti al pagamento dei crediti insoluti aumentati di ogni interesse, onere e spesa, dal fondo di garanzia ».

Art. 4.

L'art. 6 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

« L'istituto, entro i limiti del 60 per cento delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, esercita il credito di esercizio la cui durata non può essere superiore ai due anni.

L'istituto è altresì autorizzato ad effettuare operazioni di credito a medio termine, aventi la durata massima di anni sette, di cui uno di preammortamento. L'I.R.C.A.C. può concorrere al pagamento degli interessi nella misura non superiore al 5 per cento a favore degli istituti di credito che operano a favore delle cooperative e loro consorzi, purchè l'onere complessivo a carico delle stesse non sia superiore al 3 per cento ».

Art. 5.

L'art. 12 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione, che provvede alla gestione dell'istituto, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Esso si compone:

a) del presidente, designato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale;

b) di due componenti designati rispettivamente dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione e dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, scelti tra i dirigenti del ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione regionale in servizio presso i relativi Assessorati;

c) di sei componenti designati dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione scelti pariteticamente su terne proposte dagli uffici regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente. I suoi componenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora uno dei componenti, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Gli emolumenti del presidente, dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il collegio dei sindaci sono fissati dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale ».

Art. 6.

L'art. 14 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

Esso si compone di tre membri effettivi ed uno supplente come segue:

1) un magistrato della Corte dei conti che lo presiede;

2) un dirigente del ruolo tecnico della ragioneria generale ed un dirigente del ruolo del personale amministrativo della Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato delle finanze, quali membri effettivi;

3) un dirigente del ruolo del personale amministrativo della amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato del lavoro e della cooperazione, quale membro supplente ».

Art. 7.

In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'I.R.C.A.C. approvato con il decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1963, n. 6.

Art. 8.

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26.

Art. 9.

Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede:

quanto a lire 500 milioni utilizzando il fondo a disposizione conferito all'I.R.C.A.C. con il n. 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26;

quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 1.000 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento

	Onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per l'agrumicoltura (in meno)	500
Partita che si modifica:	
Provvedimenti in favore della cooperazione (in più)	500

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1971

FASINO

MACALUSO

LEGGE 2 aprile 1971, n. 9.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini, « SIAN » di Caltanissetta, « Nordica » di Palermo e « Iacono » di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 7 *aprile* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini, « SIAN » di Caltanissetta, « Nordica » di Palermo e « Iacono » di Agrigento, in atto disoccupati, una indennità straordinaria per un periodo non superiore a nove mesi, nella misura di lire 70.000 mensili, aumentata di lire 3.000 per ogni familiare a carico.

La decorrenza dell'indennità prevista nel comma precedente viene stabilita come appresso:

per i lavoratori già dipendenti dalla ditta « SIAN » di Caltanissetta dal 1° settembre 1970;

per i lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini, « Nordica » di Palermo e « Iacono » di Agrigento dal 1° gennaio 1971.

L'indennità relativa ai mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge verrà corrisposta in unica soluzione.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 155.000.000.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1971, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) .	155
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti straordinari per i lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini, « SIAN » di Caltanissetta, « Nordica » di Palermo e « Iacono » di Agrigento	155

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1971

FASINO

MACALUSO

LEGGE 2 aprile 1971, n. **10**.

Modifica ed aggiunte alla legge 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 7 *aprile* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana, è aggiunto il seguente altro:

« Limitatamente ai servizi di collegamento marittimo, il contributo è commisurato al costo per miglio e liquidato in base alle miglia percorse ».

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'articolo 44 e per le finalità di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 ed agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 30, viene elevata di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1971, e di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1972, destinando tali aumenti alle incentivazioni per le iniziative concernenti la provenienza di turisti stranieri.

I contributi relativi agli aumenti previsti dal precedente comma riferentisi agli anni 1970 e 1971 sono stabiliti nella misura del 36 per cento per il periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile e del 18 per cento per il periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre.

A decorrere dall'anno 1972 le suddette percentuali saranno ridotte rispettivamente al 30 per cento e al 10 per cento.

Art. 3.

I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di vaggio nazionali od estere al fine di incentivare il movimento turistico straniero verso la Sicilia.

Art. 4.

Le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1971, si fa fronte:

quanto a lire 250 milioni utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 600 milioni utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per opere ed attrezzature per porti turistici (in meno)	250,—
Partita che si aggiunge:	
Modifica ed aggiunte all'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione . .	250,—

All'onere ricadente nell'esercizio 1972 si provvede utilizzando parte dell'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1971

FASINO

NATOLI

(4816)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.